


COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30 marzo 2021)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Presupposti del canone	5
Art. 4 Soggetti attivi e passivi.....	5
Art. 5 Dichiarazioni	6
Art. 6 Versamento del canone.....	7
Art. 7 Accertamento e riscossione coattiva del canone.....	7
Art. 8 Rimborsi	8
Art. 9 Occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive.....	8
Art. 10 Sanzioni pecuniarie.....	9
Art. 11 Sospensione degli atti autorizzativi. Rimozione delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie abusive.	9
TITOLO II OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11
CAPO I RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE	11
Art. 12 Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto.....	11
Art. 13 Revoca delle concessioni	12
CAPO II DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI	13
Art. 14 Graduazione e determinazione del canone.	13
Art. 15 Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.	13
Art. 16 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.....	14
Art. 17 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.	14
Art. 18 Distributori di carburante.....	15
Art. 19 Esclusioni	15
Art. 20 Riduzioni	16
TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	18
CAPO I MEZZI PUBBLICITARI AMMESSI ED AUTORIZZAZIONI PER LA LORO INSTALLAZIONE.....	18
Art. 21 Mezzi pubblicitari. Caratteristiche e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	18
CAPO II DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA.....	18
Art. 22 Modalità di applicazione del canone	18
Art. 23 Pubblicità ordinaria.....	19
Art. 24 Pubblicità luminosa o effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	19
Art. 25 Pubblicità effettuata con veicoli	19
Art. 26 Pubblicità temporanea	20
Art. 27 Riduzioni	21
Art. 28 Esenzioni	21
TITOLO IV SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
Art. 29 Servizio delle pubbliche affissioni.....	23
Art. 30 Modalità per le pubbliche affissioni	23
Art. 31 Tariffe per le pubbliche affissioni.....	24
Art. 32 Riduzioni del canone	24
Art. 33 Esenzioni dal canone	25

Art. 34 Sanzioni	25
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	26
Art. 35 Disposizioni transitorie.....	26
Art. 36 Entrata in vigore	26
ALLEGATO A	27
ALLEGATO B	29
§ 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI	29
§ 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	31
ALLEGATO C	33
§ 1 - PUBBLICITA' PERMANENTE.....	33
§ 2 - PUBBLICITA' TEMPORANEA	34
ALLEGATO D	36

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi 816 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Regola inoltre il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Manerba del Garda, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Il presente regolamento conferma inoltre l'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni e ne disciplina le modalità di svolgimento, allo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche, nonché a rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
- a) *“diffusione pubblicitaria”* o *“diffusione”*: è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive nell'ambito dell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - b) *“diffusione (pubblicitaria) permanente”* o *“pubblicità permanente”*: è la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare; si considera permanente la diffusione pubblicitaria abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - c) *“diffusione (pubblicitaria) temporanea”* o *“pubblicità temporanea”*: è la diffusione di messaggi pubblicitari per una durata inferiore all'anno;
 - d) *“occupazione permanente”*: è l'occupazione del suolo pubblico avente durata non inferiore all'anno; si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - e) *“occupazione temporanea”*: è l'occupazione del suolo pubblico di durata inferiore all'anno;
 - f) *“soggetto passivo”* è il soggetto tenuto al pagamento del canone secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 3

Presupposti del canone

1. Sono soggette al canone:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di qualsiasi natura delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:
 - i) su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
 - ii) su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - iii) all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Qualora il mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario insista su suolo pubblico, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione del messaggio esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione realizzata con il mezzo.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. All'autorizzazione ed alla concessione sono equiparati i titoli che, secondo la legge, legittimano l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari pur in assenza di un provvedimento espresso. Se non diversamente specificato, nel presente regolamento il richiamo alla concessione o all'autorizzazione è da intendersi riferito a qualsiasi altro titolo idoneo a legittimare l'occupazione o la diffusione.
3. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono obbligati in solido con i soggetti di cui al comma 1:
 - a) il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
 - b) il soggetto pubblicizzato.
4. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione, o di inizio dell'occupazione o della diffusione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione alla data del primo gennaio di ciascun anno. Il subentrante è

tenuto in solido al pagamento del canone per l'anno in corso alla data del subentro.

5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Art. 5 Dichiarazioni

1. Per le occupazioni o le installazioni di mezzi pubblicitari, il responsabile del settore competente a rilasciare l'autorizzazione o la concessione deve inviare copia dell'atto autorizzativo all'ufficio tributi.

2. Per le occupazioni o le installazioni per le quali è previsto che, in luogo del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, possa essere presentata dichiarazione di inizio attività o segnalazione o comunicazione analoga, il responsabile del settore competente a ricevere tali dichiarazioni deve inviarne copia all'ufficio tributi. Parimenti deve inviare copia delle istanze di autorizzazione o di concessione, qualora su di esse si sia formato, nei casi previsti dalla legge, il silenzio assenso.

3. In ogni altro caso, il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio dell'occupazione o della diffusione ed ogni modifica che possa comportare una variazione dell'ammontare del canone applicabile, nonché la cessazione.

4. La dichiarazione di cui al comma 3, da presentarsi, anche in via telematica, entro trenta giorni dall'inizio, dalla modifica o dalla cessazione dell'occupazione o della diffusione deve indicare:

- la denominazione ed il codice fiscale del soggetto passivo;
- la localizzazione (l'indirizzo) dell'occupazione o della diffusione;
- la superficie del suolo occupato o del mezzo pubblicitario esposto;
- la data di inizio, modifica o cessazione;
- la durata dell'occupazione o della diffusione.

5. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita dichiarazione.

6. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, ove non si verificano variazioni che determinino un maggiore o minore ammontare del canone, nessuna dichiarazione è dovuta al Comune.

Art. 6
Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione od alla diffusione pubblicitaria.
2. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione sia legittimata sulla base di una dichiarazione di inizio attività o equivalente, oppure del silenzio assenso, il versamento è effettuato nel momento in cui, secondo la legge, l'attività può essere avviata.
3. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie permanenti, il versamento del canone deve essere effettuato, per le annualità successive alla prima, entro il 30 settembre di ciascun anno, salvo quanto stabilito dall'art. 17, comma 6, relativamente alle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
4. Per la sola pubblicità permanente, il canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.500 euro annui.
5. Il canone annuale si applica per intero ancorché nell'anno di rilascio o nell'anno di scadenza della concessione o dell'autorizzazione l'occupazione o la diffusione abbia durata inferiore all'anno.
6. Per le variazioni verificatesi nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
7. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente rispetto all'occupazione; il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone medesimo.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie permanenti ed euro 3,00 per quelle a carattere temporaneo.

Art. 7
Accertamento e riscossione coattiva del canone

1. Il responsabile del settore competente controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro sessanta giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni. Qualora l'attività di accertamento sia affidata in concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo provvede in

luogo del funzionario responsabile alle attività di cui al precedente periodo.

2. L'atto deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3 Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi dovuti nei termini previsti dal presente regolamento, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 10 nonché l'applicazione delle misure contemplate dall'art. 11.

4 Persistendo l'inadempimento, le somme dovute per canone, interessi, sanzioni e spese sono avviate a riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone è il responsabile del servizio tributi, salvo affidamento del servizio a soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge.

Art. 8 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi entro il termine di prescrizione, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 9 Occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive

1. Sono occupazioni o diffusioni pubblicitarie abusive quelle per le quali non sia stata rilasciata autorizzazione, oppure quelle proseguite nonostante l'autorizzazione sia scaduta, annullata o revocata.

2. Le occupazioni o diffusioni abusive temporanee si considerano realizzate trenta giorni prima della data del verbale con il quale sono accertate.

3. Sono equiparate alle occupazioni o diffusioni abusive quelle che eccedono la superficie autorizzata, per la sola parte in eccedenza, purché quest'ultima non sia inferiore ad un metro quadrato.

4. Per le occupazioni o diffusioni abusive si applica un'indennità sostitutiva del canone calcolata sulla tariffa che sarebbe stata applicabile in caso di occupazione o diffusione debitamente autorizzata, aumentata

del 25%.

Art. 10 **Sanzioni pecuniarie**

1. Sull'indennità sostitutiva del canone si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'indennità stessa.

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone dovuto è soggetto al pagamento, oltre che del canone e degli interessi legali maturati, di una somma a titolo di sanzione pari al 30% dell'importo del canone non versato. Per il ritardato pagamento entro i novanta giorni dalla scadenza la sanzione è del 15%.

3. Il soggetto obbligato può sanare l'inosservanza del termine per il pagamento, prima che gli sia contestata la violazione, versando spontaneamente, oltre al canone dovuto, gli interessi ed una sanzione nella misura di un quarto di quella indicata al comma 2.

4. La sanzione indicata al comma 1 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 11 **Sospensione degli atti autorizzativi. Rimozione delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie abusive.**

1. Le occupazioni ed i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione od autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse, sono rimossi e si procede inoltre all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Il mancato versamento del canone che si protragga oltre i novanta giorni dalla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione od autorizzazione o, comunque, del titolo abilitativo fino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione con provvedimento notificato ai soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, nel quale è intimato il pagamento del dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine contenuto nell'intimazione di cui al comma 2, le occupazioni sono rimosse ed i mezzi

pubblicitari sono rimossi o coperti secondo la procedura prevista al comma 1.

TITOLO II OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 12 Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *a*), i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese a ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, alla Polizia Locale;
 - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante alla Polizia Locale;
 - c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, alla Polizia Locale;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
 - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, alla Polizia Locale;
 - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, alla Polizia Locale;
 - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, alla Polizia Locale;
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, secondo gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione:
 - a) delle disposizioni in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
 - b) della normativa regionale, statale o dell'Unione Europea che preveda il ricorso a procedure di evidenza pubblica per il rilascio della concessione.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la concessione deve essere rilasciata al condominio stesso e deve recare l'indicazione del nominativo del condomino o dei condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile, o dell'amministratore, con

relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni del nominativo del rappresentante del condominio.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo e ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione e uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti e obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata e, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

7. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione, ai fini del versamento ai sensi dell'art. 6, comma 1.

8. Le concessioni per occupazioni permanenti si intendono prorogate di anno in anno, se non revocate o rinunciate, compatibilmente con le disposizioni, anche di settore, che dettino una diversa disciplina sulla durata, il rinnovo o la proroga delle concessioni di occupazione del suolo pubblico.

9. La rinuncia da parte del concessionario deve essere comunicata, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale dovrebbe avere effetto la proroga, tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza al destinatario. La revoca da parte del Comune va di regola comunicata entro il medesimo termine, salvo che, per ragioni – anche urgenti – di interesse pubblico, non debba stabilirsi un termine diverso.

Art. 13 **Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico possono essere motivatamente revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca della concessione è di competenza dei responsabili dei settori elencati nell'art. 12.

CAPO II
DETERMINAZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI

Art. 14
Graduazione e determinazione del canone.

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie come dall'allegato A al presente regolamento.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione.
4. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 15
Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe indicate nell'allegato B.
2. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del

suolo, anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie ecceda l'occupazione del suolo.

Art. 16

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie di aree previste dall'allegato A al presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. La durata e l'estensione dell'occupazione sono stabilite dai singoli atti di concessione.

2. Il canone si applica, in relazione all'effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate come specificate nell'allegato B.

3. Per le occupazioni saltuarie, ovverosia che non si protraggano su più giorni consecutivi e non oltre le dodici ore sull'intera giornata, la tariffa è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

5. Ai soli fini dell'individuazione della tariffa applicabile, l'occupazione temporanea che si protragga per oltre centoventi giorni consecutivi nel corso dell'anno solare si considera soggetta alla tariffa prevista per l'occupazione permanente di durata annuale.

Art. 17

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.

1. Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono assoggettate al canone determinato sulla base dei criteri indicati dagli artt. 14, 15 e 16 e ridotto ad un quarto.

2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto nella misura forfettaria di 1,50 euro per ogni utenza e deve essere corrisposto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze.

3. In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a euro 800,00.

4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure tramite pagamento presso la tesoreria comunale.

7. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 18 **Distributori di carburante.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe indicate nell'allegato B.

2. All'occupazione del sottosuolo con un unico serbatoio di capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa prevista per l'occupazione del suolo, ridotta ad un quarto. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Art. 19 **Esclusioni**

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma

- 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune, della Provincia di Brescia o dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico sui cui insistono i lavori;
 - c) le occupazioni realizzate da soggetti partecipati in via esclusiva o maggioritaria dal Comune;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessino la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità; le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale;
 - i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
 - j) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate in appositi spazi attrezzati e gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate;
 - l) le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o culturale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - m) le occupazioni di minima entità, debitamente autorizzate, che siano effettuate mediante la collocazione di fioriere od altri elementi ornamentali, al fine di migliorare l'arredo urbano;
 - n) le occupazioni del soprassuolo con balconi, verande, bovindi e simili corpi aggettanti di carattere stabile;
 - o) i passi carrai;
 - p) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive o con finalità di promozione turistica o dei prodotti del territorio, organizzate da soggetti ai quali il Comune abbia concesso il patrocinio.

Art. 20 **Riduzioni**

1. La tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate in corrispondenza di tratti di strada sui quali sia imposto il divieto di

circolazione dei veicoli a motore per almeno trenta giorni consecutivi è ridotta al 50%. La riduzione è rapportata alla durata del divieto.

2. La tariffa per le occupazioni temporanee è ridotta:

- a) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- b) al 25% per le occupazioni con tende e simili; ove le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime;
- c) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; la riduzione non vale per i partecipanti al mercato settimanale;
- d) al 20% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- e) al 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune; qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico;
- f) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- g) al 30% per le occupazioni realizzate con tavolini, ovvero per il parcheggio effettuato dai clienti degli esercizi ricettivi;
- h) al 50% per le occupazioni finalizzate alla posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 30%. Tuttavia, se la durata non è inferiore al mese, si applica, per l'intero periodo, la riduzione del 50%. Le riduzioni di cui al presente comma sono cumulabili con quelle elencate al precedente comma 2.

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I MEZZI PUBBLICITARI AMMESSI ED AUTORIZZAZIONI PER LA LORO INSTALLAZIONE

Art. 21

Mezzi pubblicitari.

Caratteristiche e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il *Regolamento del sistema segnaletico, informatico, pubblicitario e tende*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16 giugno 2011 e s.m.i., individua le tipologie degli impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito del territorio comunale, nonché le eventuali limitazioni, per tipologia o superficie, all'installazione dei mezzi.
2. Al medesimo Regolamento è fatto rinvio per la disciplina delle autorizzazioni e del procedimento volto al loro rilascio.

CAPO II DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

Art. 22

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui possa essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Qualora per la determinazione del canone o delle relative riduzioni od esenzioni il presente regolamento disponga di far riferimento alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, si determina, in primo luogo, la superficie di ciascun mezzo, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 5 e, quindi, si procede alla somma delle superfici così calcolate.

7. non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 23

Pubblicità ordinaria

1. Si applicano, per ciascun anno solare, le tariffe riportate nell'allegato C al presente regolamento ove la pubblicità sia effettuata:

- a) mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.
- b) mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi; in tal caso si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.

2. In considerazione della maggiore potenzialità dei mezzi indicati nei successivi artt. 24 e 26, comma 2, per loro tipologia o collocazione, ad essere percepiti da parte dei destinatari del messaggio pubblicitario, ad essi si applicano le specifiche tariffe di cui all'allegato C.

Art. 24

Pubblicità luminosa o effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Alla pubblicità realizzata, tramite i mezzi di cui all'art. 23, in forma luminosa od illuminata si applicano le tariffe riportate nell'allegato C al presente regolamento.

2. Le medesime tariffe si applicano:

- a) alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
- b) alla pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Art. 25

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno

di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo secondo le tariffe di cui all'allegato C al presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare in rapporto alla superficie siccome determinata ai sensi dell'art. 22. Si presume, salva prova contraria, che la superficie complessiva della pubblicità sia pari:

- a) a 5 mq. per gli autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.;
- b) a 3 mq. per gli autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.;
- c) a 2 mq. per i motoveicoli ed i veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio si presume che la pubblicità apposta sul rimorchio abbia estensione pari a quella sulla motrice, determinata ai sensi del comma 3. Motrice e rimorchio sono considerati autonomamente ai fini della determinazione delle superfici dei mezzi pubblicitari e della tariffa ad essi applicabile.

5. La pubblicità effettuata con mezzi dinamici (quali "camion-vela", ecc.) è soggetta alla disciplina della pubblicità temporanea.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 26 **Pubblicità temporanea**

1. Alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe di cui all'allegato C al presente regolamento.

2. Nel medesimo allegato sono stabilite le tariffe per la pubblicità effettuata:

- a) con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- b) da aeromobili mediante scritte e striscioni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
- c) con palloni frenati e simili;
- d) mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- e) mediante auto pubblicitarie (quali, ad esempio, i "camion vela") di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, se operano nel territorio comunale con sosta che non sia strettamente collegata a

temporanee esigenze della circolazione del veicolo o delle persone che lo conducono o vi siano trasportate.

3. Per le esposizioni pubblicitarie di durata superiore ad un mese e che si protraggano continuativamente per non oltre sei mesi, si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa forfettaria mensile indicata nell'allegato C, convenzionalmente determinata in misura pari ad un quinto del canone che sarebbe dovuto per trenta giorni di esposizione a tariffa giornaliera ordinaria.

4. Ai soli fini dell'individuazione della tariffa applicabile, la pubblicità temporanea che si protragga per oltre sei mesi consecutivi nel corso dell'anno solare si considera soggetta alla tariffa prevista per la pubblicità permanente di durata annuale.

Art. 27 Riduzioni

1. La tariffa prevista per le fattispecie di cui agli artt. 23, 24 e 25 è ridotta:
 - a) del 50% se il mezzo ha superficie inferiore ai 5,5 mq.;
 - b) del 25% se il mezzo ha superficie compresa tra i 5,5 e 8,5 mq.
2. La tariffa è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità di cui al comma 2 dell'art. 24 effettuata per conto proprio dall'impresa;
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
3. Le riduzioni previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro.

Art. 28 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone previsto per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - a) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi

- di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - k) i mezzi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - l) la pubblicità realizzata per conto proprio da soggetti ai quali sia affidato, da parte del Comune o di ogni altro ente al quale appartenga il bene o spetti la sua gestione, l'incarico di curare la manutenzione ordinaria ed il decoro di determinati beni pubblici, anche demaniali; i mezzi pubblicitari devono risultare installati in corrispondenza dei predetti beni.

TITOLO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29

Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Il servizio può essere affidato a in concessione ad un soggetto terzo.
3. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni che non sia effettuato secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere pari ad almeno 40 metri quadrati.

Art. 30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. Ne caso in cui vi sia concomitante richiesta di affissioni contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, ad esse va data priorità.
3. La durata dell'affissione non può essere inferiore a dieci giorni e decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centoottanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima

che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31 Tariffe per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

2. La tariffa unitaria per le affissioni di cui all'allegato D al presente regolamento è riferita ad un foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per un tempo di esposizione di dieci giorni.

3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 20%.

4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, si applica una tariffa doppia rispetto a quella stabilita dai commi che precedono.

5. Per l'esposizione che si protragga oltre i dieci giorni, la tariffa, per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione, è ridotta al 30%.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. In caso di omesso od insufficiente versamento, non si dà luogo all'affissione.

Art. 32 Riduzioni del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

-
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 33 **Esenzioni dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 34 **Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni in materia di pubbliche affissioni contenute nel presente titolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Chiunque utilizzi abusivamente gli impianti per le pubbliche affissioni è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a 100,00 euro.
3. Se la condotta abusiva comporta la diffusione di messaggi pubblicitari sono contestualmente applicate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 e sono irrogate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 1.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dai precedenti commi, il Comune od il concessionario del servizio procedono all'immediata rimozione delle affissioni abusive, con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'affissione o per conto dei quali è stata effettuata.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Disposizioni transitorie

1. Le concessioni, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi formati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono efficaci sino alla loro scadenza.

2. Per l'applicazione del canone si considerano le dichiarazioni o comunicazioni e gli accertamenti effettuati ai fini del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare ogni successiva variazione che determini un maggiore o minore ammontare del canone.

3. I versamenti che i contribuenti abbiano erroneamente effettuato, per l'annualità 2021, in riferimento al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ed all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, sono imputati al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Eventuali importi residui a debito sono versati, a conguaglio, entro il 30 settembre 2021.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A**Categorie di rilevanza impositiva delle aree e degli spazi pubblici**

CATEGORIA 1
Via Belvedere
Via Campagnola
Via Cavalle
Via dei Garofani
Via dei Mulini
Via dei Tulipani
Via del Rio
Via del Torchio
Via del Zocco
Via della Pace
Via della Repubblica
Via dell'Edera
Via delle Rose
Via Duca d'Aosta
Via G.B. Marchesini
Via G. Leopardi
Via G. Verdi
Via Gramsci
Piazzale Grassi
Via Mazzini
Via Montale
Via Pirandello
Via Pisenze
Via Ponticello
Piazzale Porto Dusano
Viale Roma
Piazza S. Bernardo
Via S. Faustino
Via Scazzola
Via Seselle
Via Silvella
Via Trevisago
Via U. Foscolo

CATEGORIA 2
Piazza A. Moro
Via Boschetti
Vicolo Carrobbio
Via Castello
Viale Catullo
Viale Cavour
Via C. Colombo
Vicolo Concordia
Via del Melograno
Vicolo del Poggio
Vicolo del Pozzo
Viale del Risorgimento
Vicolo della Fontana
Via della Molaria
Viale della Rimembranza
Via Don A. Merici
Via F. Turati
Via G. Marconi
Piazza Garibaldi
Via Giovanni XXIII
Via Leutelmonte
Piazzetta S. Caterina
Piazza S. Lucia
Via S. Lucia
Via S. Maria
Piazza S. Rocco
Piazza Silvia
Via Vittorio Emanuele II
Via Vittorio Veneto
Via XX Settembre
Via XXV Aprile
Via Zanardelli

CATEGORIA 3
Qualsiasi area di circolazione o località diversa da quelle presenti nella categoria 1 e nella categoria 2

ALLEGATO B

§ 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffe annue al metro quadrato

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA CATEGORIA 1	ZONA CATEGORIA 2	ZONA CATEGORIA 2
a)	Occupazioni del suolo in genere Tariffa ordinaria	26,00	21,00	18,00
b)	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 17 co. 1)	6,50	5,25	4,50

Tariffe annue al metro quadrato per ogni distributore

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA CATEGORIA 1	ZONA CATEGORIA 2	ZONA CATEGORIA 3
c)	Occupazioni del suolo (art. 18 co. 1)	26,00	21,00	18,00
d)	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere (art. 18 co. 1)	6,50	5,25	4,50
e)	Occupazione del sottosuolo con serbatoi (art. 18 co. 2, 3, 4)	6,50	5,25	4,50

Nota alla lettera e): la voce di tariffa si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000:

- se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri;
- per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, non raccordati tra loro, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati tra di loro, il canone nella misura di cui sopra viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità ed è maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

*** * ***

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENcate RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri

quadri e fino a mille metri quadri, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadri.

ALLEGATO B**§ 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE****Tariffe giornaliere (ed orarie) al metro quadrato**

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA CATEGORIA 1	ZONA CATEGORIA 2	ZONA CATEGORIA 3
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

a)	Occupazioni del suolo in genere Tariffa base (art. 16)	1,55 (0,06458)	1,25 (0,05208)	1,05 (0,04375)
b)	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 17)	0,39 (0,01625)	0,31 (0,01292)	0,26 (0,01083)

	RIDUZIONI (Art. 20 co. 2)	ZONA CATEGORIA 1	ZONA CATEGORIA 2	ZONA CATEGORIA 3
c)	occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,31	0,25	0,21
d)	occupazioni con tende e simili	0,39	0,31	0,26
e)	occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;	0,78	0,63	0,53
f)	occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,31	0,25	0,21
g)	occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	0,47	0,38	0,32
h)	occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,78	0,63	0,53
i)	occupazioni realizzate con tavolini, ovvero per il parcheggio effettuato dai clienti degli esercizi ricettivi	0,47	0,38	0,32
j)	occupazioni finalizzate alla posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie	0,78	0,63	0,53

Nota alla lettera e): la riduzione non vale per i partecipanti al mercato settimanale.

Nota alla lettera f): per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo della tassa, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Nota alla lettera g): qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico

*** * ***

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENcate RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera, qualora le occupazioni siano saltuarie, ovverosia non si protraggano su più giorni consecutivi e non oltre le dodici ore sull'intera giornata.

Le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%, salvo che non debba applicarsi la riduzione di cui al successivo capoverso. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili.

Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese, la tariffa è ridotta del 50%. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili.

ALLEGATO C

§ 1 - PUBBLICITA' PERMANENTE

Tariffe annue a metro quadrato

	TIPOLOGIA	TARIFFA
a)	Publicità ordinaria (non luminosa) – art. 23	24,00
	<u>Riduzioni per dimensione del mezzo pubblicitario</u>	
	<i>Se inferiore a 5,5 mq.</i>	12,00
	<i>Se superiore a 5,5 mq. ma inferiore a 8,5 mq.</i>	18,00

b)	Publicità luminosa o con pannelli luminosi o proiezioni – art. 24	48,00
	<u>Riduzioni per dimensione del mezzo pubblicitario</u>	
	<i>Se inferiore a 5,5 mq.</i>	24,00
	<i>Se superiore a 5,5 mq. ma inferiore a 8,5 mq.</i>	36,00

c)	Publicità all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato – art. 25 co. 1	<i>Vedasi: lettera a) se pubblicità non luminosa; lettera b) se luminosa</i>
----	---	--

Nota: la tariffa e le riduzioni rapportate alla dimensione si applicano in relazione alla superficie complessiva dei mezzi installati

d)	Publicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (art. 25 co. 3):	
d.1)	autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	48,00
d.2)	autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg	36,00
d.3)	motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie	24,00

Nota: gli importi indicati si applicano in via presuntiva, ove non sia nota la superficie del mezzo pubblicitario. La superficie complessiva dei mezzi esposti è presunta in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 25.

Quando sia nota la superficie effettiva, trovano applicazione le tariffe di cui alle precedenti lettere a) e b).

ALLEGATO C

§ 2 - PUBBLICITA' TEMPORANEA

Tariffe giornaliere a metro quadrato

	TIPOLOGIA	TARIFFA
a)	Pubblicità ordinaria (non luminosa) – art. 26	0,60
	<u>Riduzioni per dimensione del mezzo pubblicitario</u>	
	<i>Se inferiore a 5,5 mq.</i>	<i>0,30</i>
	<i>Se superiore a 5,5 mq. ma inferiore a 8,5 mq.</i>	<i>0,45</i>
b)	Pubblicità luminosa o con pannelli luminosi o proiezioni – art. 26	1,20
	<u>Riduzioni per dimensione del mezzo pubblicitario</u>	
	<i>Se inferiore a 5,5 mq.</i>	<i>0,60</i>
	<i>Se superiore a 5,5 mq. ma inferiore a 8,5 mq.</i>	<i>0,90</i>
c)	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze – art. 26 co. 2 lett. a) <i>(illuminata/luminosa)</i>	1,50 <i>(3,00)</i>
d)	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte e striscioni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale 26 co. 2 lett. b)	1,50
e)	Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili 26 co. 2 lett. c) <i>(illuminata/luminosa)</i>	1,50 <i>(3,00)</i>
f)	Pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari 26 co. 2 lett. d)	1,50
g)	Pubblicità effettuata mediante auto pubblicitarie 26 co. 2 lett. e) <i>(illuminata/luminosa)</i>	1,50 <i>(3,00)</i>
Nota: alle tariffe riportate alle lettere c), d), e), f), g) sono applicabili le riduzioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario di cui all'art. 27, comma 1.		

	TIPOLOGIA	TARIFFA
h)	Tariffa forfettaria per pubblicità temporanea di durata superiore al mese e non oltre i sei mesi – art. 26 co. 4. Tariffa mensile (<i>illuminata/luminosa</i>)	3,60 (7,20)
Nota 1: la tariffa si applica nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria, nell'anno solare, abbia durata consecutiva superiore al mese e si protragga per non oltre sei mesi Nota 2: sono applicabili le riduzioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario di cui all'art. 27, comma 1.		

ALLEGATO D**CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI****Tariffe**

	TIPOLOGIA	TARIFFA
a)	Affissioni di durata pari o inferiore a 10 giorni. Tariffa ordinaria – art. 31 co. 2	1,10
	<i>Con urgenza – art. 31 co. 3</i>	<i>1,32</i>
b)	Affissioni la cui durata si protragga oltre 10 giorni – art. 31 co. 5 Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	0,33
	<i>Con urgenza – art. 31 co. 3</i>	<i>0,40</i>
Nota: la tariffa unitaria è riferita ad un foglio di centimetri 70 x 100 e si applica al numero di fogli da affiggere, indipendentemente dalla circostanza che i fogli possano avere dimensione inferiore a quella standard o che i manifesti siano costituiti da più fogli.		

c)	Affissioni di durata pari o inferiore a 10 giorni con espressa richiesta di determinati spazi – art. 31 co. 4	2,20
	<i>Con urgenza – art. 31 co. 3</i>	<i>2,64</i>
d)	Affissioni la cui durata si protragga oltre 10 giorni, con espressa richiesta di spazi determinati– art. 31 co. 5 Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	0,66
	<i>Con urgenza – art. 31 co. 3</i>	<i>0,80</i>